

	<input type="radio"/> Idrosfera	
	<input type="radio"/> Suolo e sottosuolo	
	<input type="radio"/> Biodiversità	
	<input type="radio"/> Rifiuti	
	<input type="radio"/> Rumore	
	<input type="radio"/> Radiazioni non ionizzanti	
	<input type="radio"/> Paesaggio e beni culturali	
	<input type="radio"/> Ambiente urbano	
	<input type="radio"/> Altro....	

<p><b>4. Efficienza energetica</b></p> <p><i>Tagging climatico: Allegato VI Reg. UE 2021/241- Intervento 41 bis nota 11</i></p>	<p>Descrivere in modo sintetico le caratteristiche dell'intervento che consentono il raggiungimento del tagging, ovvero che <i>“il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito debba avere un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10% (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico)”</i></p>
---	--

22A03638

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 15 giugno 2022.

**Proroga dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione del contributo per l'erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Visto il decreto 30 novembre 2021 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti al n. 3183 in data 27 dicembre 2021 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2022, con il quale sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni e alle forme associative degli stessi;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto attuativo a norma del quale la disciplina delle fasi procedurali unitamente alle modalità di presentazione delle domande è rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

Visto il decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto n. 132 del 31 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Termini e modalità di presentazione delle domande per l'erogazione del contributo ai sensi dell'art. 39, comma 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto n. 214 del 18 maggio 2022, recante «Proroga termini presentazione delle domande per l'erogazione del contributo per l'erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, ai sensi dell'art. 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Considerato che alla data del 15 maggio 2022 di chiusura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto direttoriale n. 132/2022, della piattaforma <https://contributotrasportoscolastico.consap.it> tramite la quale è stato possibile inoltrare in via telematica - compilando l'apposito *format on-line* - le domande per il contributo di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2021, n. 486, l'importo complessivo in esse richieste risulta essere inferiore al 10% del fondo disponibile;

Considerato che il decreto direttoriale n. 214/2022, recante proroga al 3 luglio 2022 del termine di presentazione delle domande per l'erogazione del contributo per l'erogazione di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi



tivi finalizzati al contenimento della diffusione del COVID-19, non è stato possibile pubblicarlo nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale;

Considerato che alla data odierna la proroga al 3 luglio 2022 è opportuno che venga ulteriormente posticipata;

Decreta:

Art. 1.

*Proroga del termine di chiusura della piattaforma*

1. L'art. 3, comma 2, del decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del 31 marzo 2022, n. 132 è sostituito dal seguente «2. La domanda è trasmessa a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e non oltre le ore 23,59 del 17 luglio 2022. Non saranno ammesse domande presentate oltre tale termine ed al di fuori del canale web della Piattaforma.».

Art. 2.

*Pubblicazione ed entrata in vigore*

1. Il presente decreto direttoriale è pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella sezione dedicata all'autotrasporto di passeggeri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2022

*Il direttore generale:* DI SANTO

22A03665

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 2022.

**Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Oltrepò Pavese Metodo Classico» ed alle DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese» e «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

